



CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Parma

01/01/2012 - 31/12/2015

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 28 novembre 2012 presso la sede di Confagricoltura Parma
Tra

CONFAGRICOLTURA PARMA, rappresentata dal Presidente Lorenzo Bonazzi assistito dal Direttore Achille Coelli e dalla sig.ra Marta Zambrelli

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PARMA, rappresentata dal direttore Marco Allaria Olivieri e da Marco Tamani

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PARMA, rappresentata dal Presidente Guido Baratta e dal direttore Marina Bottazzi

e

la **FLAI-CGIL** rappresentata dal Segretario Provinciale Luca Ferrari e da Massimo Bussandri e Antonio Gasparelli


la **FAI -CISL** rappresentata dal Segretario Provinciale Gianni Alviti, da Barbara Troise Rioda e da Fabrizio Affaticati.

la **UILA – UIL** rappresentata dal Segretario Provinciale Laura Pagliara e da Oreste Colonna

si conviene con il presente Verbale di Accordo di rinnovare il C.P.L. per gli operai agricoli e florovivaisti da valersi per la provincia di Parma

Il presente Accordo decorre dal **1 GENNAIO 2012** e scadrà il **31 DICEMBRE 2015**


CONFAGRICOLTURA PARMA




FLAI - CGIL




FED. PROV.LE COLDIRETTI PARMA




FAI - CISL



CONF. ITALIANA AGRICOLTORI PARMA



UILA – UIL

OSSERVATORIO PROVINCIALE :

Art. 1 SCOPI

lettera F sostituire : “ rilevazione dei dati occupazionali del lavoro a tempo indeterminato e determinato del settore agricolo della Provincia di Parma e contestuale monitoraggio delle assunzioni e licenziamenti “.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE :

2° AREA - livello qualificato :

- eliminazione del profilo “manzolaro”

Inserimento nuovo profilo professionale :
“ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI BOSCHI “

2° AREA - livello qualificato super :

eliminazione della dicitura “e/o vivandieri” nel livello aiuto cuochi
eliminazione della ripetizione “aiuto cuochi in aziende agrituristiche”
sostituzione della declaratoria dei camerieri in aziende agrituristiche da intendersi come segue:

“ coloro che con professionalità e competenza illustrano e propongono al cliente in sala cibi e bevande offerti dall’azienda “

DIRITTI SOCIALI : nuovo articolo

Art ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E INFORTUNIO AGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Per gli OTD la Cassa Extra legem corrisponderà la differenza fra quanto erogato dall’INPS e la retribuzione reale con le modalità previste dall’art. 23 dell’Accordo Sindacale del 17/11/1998 di cui all’allegato 4 del CPL.

Art. 45 – ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E INFORTUNIO AGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:

2° comma sostituire : detta anticipazione coprirà integralmente le spettanze del lavoratore e sarà pari al 100% della normale retribuzione fino al 150° giorno di assenza .

Art 46 CASSA EXTRA LEGEM - MATERNITA'

Aggiungere dopo l'ultimo comma : A far tempo dal 01/01/2013 la Cassa Extra Legem corrisponderà alle lavoratrici a tempo DETERMINATO in caso di maternità per il periodo di assenza obbligatoria, la differenza fra quanto erogato dall'INPS e la retribuzione reale giornaliera. Dal computo dell'indennità sono escluse le giornate domenicali e/o infrasettimanali

REGOLAMENTO CASSA EXTRA-LEGEM :

art. 23 : Malattia

2 comma sostituire: per i primi 3 giorni (carenza) sarà corrisposta per gli operai O.T.I. e O.T.D. una indennità pari al salario di qualifica solo nel caso in cui l'assenza si protragga oltre il 7° giorno .

5 comma sostituire : solo nei casi di sospensione dell'anticipazione a norma dell'art. 44 commi da 4 a 12 del CPL 20/09/00, le indennità previste per i casi di malattia competeranno direttamente ai lavoratori nella misura di seguito indicata: dal 1 al 150 giorno la differenza tra il 100 % del salario di qualifica e quanto erogato dall'INPS.

7 Comma sostituire : per gli operai a tempo determinato la Cassa corrisponderà dal 1 al 150 giorno di malattia la differenza fra quanto erogato dall'INPS e il salario di qualifica fatte salve le limitazioni di cui agli artt. 5, 27 e 28.

Art. 24 – Infortuni sul lavoro

4 Comma lettera A e B sostituire : dal 1 al 150 giorno dell'anno solare la differenza fra quanto erogato dall'INAIL e il salario di qualifica.

6 Comma sostituire : per gli O.T.D. infortunati sul lavoro la Cassa erogherà , salvi i casi di accertata responsabilità di terzi, a decorrere dal giorno successivo al verificarsi dell'infortunio e sino al 150 giorno di riconosciuta inabilità nel corso dell'anno solare , la differenza fra quanto erogato dall'INAIL e l'ammontare del salario di qualifica , fatte salve le limitazioni di cui agli artt. 5, 27 e 28 del presente Regolamento .

7 Comma : eliminare .

Art. 54 – DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

DOPO IL PENULTIMO COMMA DEL TESTO ATTUALE INSERIRE LA SEGUENTE CLAUSOLA :

Per i lavoratori “stabilizzati” , ovvero per i lavoratori il cui contratto a tempo determinato è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato , sarà esclusa l’estensione convenzionale a tutte le Aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti di cui al comma 1 . L’applicazione della presente clausola, la cui decorrenza coincide con la firma del presente contratto , sarà sottoposta al monitoraggio dell’Osservatorio provinciale , o del costituendo Ente Bilaterale come previsto dalla contrattazione nazionale , al fine di evitare eventuali applicazioni distorsive della norma .



Art. 28 LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Lettera C : Si considera lavoro notturno quello eseguito negli orari sotto specificati: 

Per i NON ADDETTI agli allevamenti è considerato lavoro notturno quello prestato , su richiesta del datore di lavoro, dalle ore 20 alle ore 6 per tutto l’anno.

Per gli ADDETTI AGLI ALLEVAMENTI è considerato lavoro notturno quello prestato , su richiesta del datore di lavoro , dalle ore 21 alle ore 5 per tutto l’anno 

Per gli addetti alle attività di AGRITURISMO , in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro , è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 per tutto l’anno



Art. 28 PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE :

Per gli addetti alle attività agrituristiche le percentuali di maggiorazione per le voci sotto indicate sono le seguenti :

lavoro notturno 35%

lavoro domenicale (senza godimento di riposo settimanale) 35%

**ART. 17 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA 3
COMUNE B è da intendersi così riformulato:**

Appartengono a questa qualifica gli OTD addetti alle operazioni di raccolta così come individuati dal CPL 15/11/93 art. 46, e cioè gli addetti alle campagne del pomodoro, della cipolla e dell'uva per tutto il periodo necessario alla raccolta del prodotto. La tariffa salariale per il comune B non comprende il 3° elemento.

ART. 32 RETRIBUZIONE

Le parti concordano che il salario contrattuale, così come definito dall'art. 2 del Vigente CCNL, sarà incrementato per ciascun livello professionale, delle seguenti percentuali :

1 AREA : 5,5%
.....

Specializzato super : mensili euro
82,00

specializzato : mensili euro
77,00

2 AREA : 5,5%
.....

Qualificato super : mensili euro
73,00

qualificato : mensili euro
69,00

I corrispondenti valori orari degli OTD si ottengono dividendo gli aumenti per 169. All'operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:

festività nazionali e infrasettimanali	5,45%
ferie	8,33%
13 mensilità	8,33%
14 mensilità	8,33%
.....	
	30,44%

La percentuale del 3° elemento è calcolata sul salario contrattuale.



- SISTEMA DELLE RELAZIONI / BILATERALITA'

Premesso che in provincia di Parma in tema di bilateralità sono attualmente operativi il C.I.M. Cassa integrazione Malattia e/o Infortuni di cui all'accordo sindacale del 17/11/98 - all.4 CPL, l'Osservatorio Provinciale -allegato 1 CPL e il Comitato Paritetico Prov.le per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro - allegato 2 CPL

-che l'art. 8 del CCNL del 25/05/2010 propone l'accorpamento in un unico Ente Bilaterale delle funzioni attualmente svolte da vari Enti paritetici,

-che in data 30/07/2012 è stato siglato tra le parti firmatarie del CCNL un verbale di accordo per la definizione congiunta delle linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse extra Legem/Enti Bilaterali in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di riforma degli assetti contrattuali del 22/09/2009

le parti convengono di procedere all'accorpamento in un unico Ente Bilaterale delle funzioni attualmente assegnate al C.I.M., all'Osservatorio Provinciale e al Comitato Prov.le per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, entro il 30 giugno 2013.

